



SERVIZIO CENTRALE

del Sistema di protezione
per richiedenti asilo e rifugiati

Istituito ai sensi dell'art 32 della legge 189/02 e affidato
dal Ministero dell'Interno all'ANCI mediante convenzione



MINISTERO
DELL'INTERNO

FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO (FNPSA)

Decreto Ministero dell'Interno 7 agosto 2015 recante modalità di presentazione delle
domande di contributo degli enti locali che prestano o intendono prestare, nel biennio
2016 – 2017, servizi di accoglienza in favore di richiedenti e titolari di protezione
internazionale e umanitaria

(Domande di accesso allo SPRAR)

PRINCIPALI NOVITA'

- **Durata:** 1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2017 (art. 6 comma 1).
- **Termine di presentazione delle domande:** le domande di contributo potranno essere presentate usando esclusivamente il sito internet predisposto dal Ministero dell'Interno, a partire dal 14 ottobre ore 9 e fino al 14 gennaio ore 12.

Articolo 3 - Oggetto della domanda di contributo

- “Interventi di accoglienza ordinaria”;
- interventi in favore di persone con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/ o prolungata.

Sono esclusi gli interventi in favore di:

- **minori stranieri non accompagnati;**
- **soggetti con disagio mentale o psicologico.**

Articolo 4 – Soggetti proponenti

Enti locali **che non siano già titolari** di un progetto SPRAR destinatario di un finanziamento a valere sul FNPSA per il triennio 2014/2016.

Eccezioni

Per gli “interventi di accoglienza ordinaria”:

- **possono presentare domanda anche gli Enti locali già finanziati dal FNPSA ma che siano titolari esclusivamente** di un progetto destinato ai minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo (articolo 9 comma 1 *lett. a)* DM 30 luglio 2013);

- **possono presentare domanda anche gli Enti locali già finanziati dal FNPSA ma che siano titolari esclusivamente** di un progetto destinato a soggetti con disagio mentale o psicologico e con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata (articolo 9 comma 1 *lett. b)* DM 30 luglio 2013 servizi di accoglienza);

Inoltre per gli interventi di accoglienza destinati alle persone con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata:

- **possono presentare domanda anche gli Enti locali già finanziati dal FNPSA ma che siano titolari esclusivamente** di un progetto per la “categoria ordinari” (articolo 9 comma 1 *lett. c)* DM 30 luglio 2013).

I soggetti proponenti possono partecipare in forma singola o associata (art. 4 comma 1).

Articolo 5 - Enti attuatori

L’Ente locale proponente può avvalersi di uno o più enti attuatori selezionati attraverso procedure espletate nel rispetto della normativa di riferimento.

Gli enti attuatori devono possedere una pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico dei richiedenti e titolari di protezione internazionale e o umanitaria, comprovata da attività e servizi in essere al momento della presentazione della domanda.

Articolo 7 - Capacità ricettiva dei servizi di accoglienza

La capacità ricettiva per ciascun progetto si misura sulla base della popolazione complessiva e non deve essere inferiore a 10 posti per ciascun progetto di accoglienza. La prima fascia va da 10 a 25 posti per i comuni con una popolazione complessiva fino a 20.000 abitanti.

Articolo 10 - Presentazione della domanda

A pena di inammissibilità la domanda di contributo deve essere presentata utilizzando **esclusivamente il sito internet predisposto dal Ministero dell'Interno** al quale si può accedere previa registrazione. Il sito richiede la compilazione online della modulistica presente sul portale, con le modalità previste per l'invio telematico della documentazione.

Articolo 14 - Piano finanziario preventivo e costi dei servizi

- Il "Piano finanziario preventivo annuale" deve prevedere **un cofinanziamento nella misura minima del 5% del costo complessivo**, da parte degli enti coinvolti nel progetto.

- Nel redigere il "Piano finanziario preventivo annuale" si dovranno allocare risorse pari ad almeno il 7% del costo complessivo nella voce "*I - Spese per l'integrazione*"; in detta percentuale non è compreso l'eventuale cofinanziamento.

Articolo 15 - Costi inammissibili e divieto di subappalto

E' vietato il subappalto degli interventi di accoglienza finanziati, compreso il frazionamento dei singoli servizi previsti dalla domanda di contributo, sia da parte dell'ente locale proponente o degli eventuali enti attuatori.

Articolo 17 - Punteggi per la formazione delle graduatorie

La Commissione elabora le graduatorie in base a dei criteri e sub-criteri dettagliati nel Decreto. Sono previsti anche dei **criteri premianti**, in termini di punteggio, **assegnati all'ente locale in base all'appartenenza al territorio regionale nel quale si svolgono gli interventi di accoglienza integrata**.

Lombardia, Valle d'Aosta, Veneto, Trentino Alto Adige	10
Liguria, Sardegna	8
Emilia Romagna, Toscana, Piemonte	7
Abruzzo, Umbria	6
Friuli Venezia Giulia, Marche	5
Basilicata, Molise	2
Calabria, Campania, Lazio, Puglia, Sicilia	1

Sono previsti inoltre dei **criteri premianti per l'eventuale ente attuatore con attività e servizi in essere sul territorio regionale di appartenenza dell'ente proponente (6 punti)**.

Articolo 18 – Modalità e limiti di assegnazione del finanziamento

Gli enti locali ritenuti ammissibili dalla Commissione di valutazione **saranno finanziati nel caso in cui abbiano totalizzato almeno 66 punti**, in base alla disponibilità finanziaria, a scorrimento secondo l'ordine di graduatoria.

Articolo 21 – Presentazione del rendiconto e controlli

L'Ente locale è chiamato ad avvalersi della figura di **un Revisore indipendente**, che assume l'incarico di effettuare le verifiche amministrativo-contabili di tutti i documenti giustificativi originali relativi a tutte le voci di rendicontazione, della loro pertinenza rispetto al PFP, della esattezza e dell'ammissibilità delle spese in relazione a quanto disposto dalla legislazione nazionale e comunitaria, dai principi contabili e da quanto indicato dal "Manuale Unico di rendicontazione SPRAR".

Articolo 23 – Revoca del contributo

All'atto dell'assegnazione del contributo, a ciascun progetto viene attribuito un punteggio complessivo di 20 punti. **Tale punteggio subisce delle decurtazioni** a seguito della accertata inosservanza di uno o più obblighi previsti dal Decreto e dalle Linee Guida, a fronte del monitoraggio effettuato nel biennio 2016-2017 dal Servizio Centrale. **La decurtazione del punteggio può comportare la revoca, parziale o totale, del contributo, attraverso un provvedimento del Direttore Centrale, in misura proporzionale all'entità dell'inosservanza accertata.**

Articolo 25 - Norme transitorie

Sulla base delle esigenze di carattere nazionale e delle risorse finanziarie disponibili, il Ministero dell'Interno può, con proprio provvedimento, riaprire i termini dell'avviso anche in deroga a quanto disposto agli articoli 3 (*oggetto della domanda di contributo*), 4 (*soggetti proponenti*) e 6 (*durata degli interventi*).